

VERBALE DI ACCORDO

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' CON CAUSALE "COVID-19 NAZIONALE"

In data 21 aprile 2020, in Sondrio

tra

- la **Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a.** rappresentata dal signor Luigino Negri, Responsabile Servizio Personale;
- e
- la **UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca)** rappresentata dal signor Daniele Del Curto e Michele Schiavone;

Premesso che

- le Parti si danno atto che, a seguito dell'informativa intercorsa durante l'incontro in call conference in data 9 aprile 2020, relativa al ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, del D.I. n. 83486 del 2014, con causale "COVID-19 nazionale" ai sensi dell'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stato esperito l'esame congiunto previsto dal Verbale di accordo del 16 aprile 2020, sottoscritto tra ABI, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cigl, Uilca e Unisin;
- le Parti concordano che il ricorso alle prestazioni ordinarie riguarda 2.734 dipendenti per un numero complessivo di giornate, fruibili anche a ore pari a 25.000., con decorrenza dal 16 marzo 2020 e sino al 15 maggio 2020.
- ai sensi di quanto previsto al punto 2 del citato Verbale di Accordo, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della lavoratrice/lavoratore. Resta fermo che i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).
- le misure previste dal presente accordo possono produrre effetto anche per la categoria dei dirigenti;

considerato che



- l'azienda, per il periodo dal 16 marzo 2020 al 10 aprile 2020, ha concesso a giustificazione delle assenze dal servizio relative all'emergenza sanitaria, anche permessi aziendali (cod 05);
- l'azienda, per il periodo dal 14 aprile 2020 ha concesso a giustificazione delle assenze dal servizio relative all'emergenza sanitaria, anche permessi non retribuiti (cod 26);
- le parti intendono definire ulteriori periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, per il perdurare dell'emergenza sanitaria introducendo, a partire dal 20 aprile 2020, quale ulteriore tipologia di permesso retribuito di assenza, un "permesso Covid" (cod. 50);

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Le parti, oltre al periodo di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa già attuata per il periodo dal 16 marzo alla data di sottoscrizione del presente accordo, concordano di attuare una ulteriore riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per il periodo fino al 15 maggio 2020 nelle modalità previste dal presente accordo, ricorrendo anche alle disponibilità finanziarie garantite dal Fondo di Solidarietà di settore, eventualmente integrate in base alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Art. 3

A tal fine, le parti concordano nel ritenere i permessi aziendali concessi nel periodo intercorso dal 16 marzo 2020 al 10 aprile 2020, quale anticipo dei trattamenti riconosciuti ai sensi dell'art. 5, lettera a), punto 2 del decreto 83846 del 28 luglio 2014 e integrazione degli stessi. A tale riguardo per le giornate di assenza dal servizio giustificate con codice 05, nel periodo indicato, verrà riconosciuta ai dipendenti una integrazione economica che consentirà agli stessi di non avere alcun pregiudizio e nocumento sulla retribuzione imponibile fiscale normalmente percepita. Tale integrazione verrà riconosciuta anche per i periodi di riduzione/sospensione successivi al 20 aprile 2020 compreso, disposti mediante il giustificativo di assenza (cod. 50 Permesso Covid), appositamente istituito. Le parti ritengono altresì di applicare tali disposizioni anche ai permessi non retribuiti (cod 26) usufruiti dai dipendenti dal 14 aprile 2020.

Art. 4

Stante l'integrazione prevista, tutto il personale coinvolto, fruirà delle giornate di riduzione/sospensione in base alle esigenze organizzative e produttive dell'azienda utilizzando l'apposito codice di assenza istituito (cod. 50). Per il personale che, ha un saldo ferie superiore alla spettanza del corrente anno, verrà disposto l'utilizzo di un giorno di ferie per ogni giorno di

